



Tabella delle concordanze e commento riguardanti il vecchio e il nuovo diritto

Stato: maggio 2007

1. Tabella delle concordanze:

Progetto di nuova ordinanza paragonata all'attuale ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM, RS 341.1; stato 23 marzo 2004).

Avamprogetto OPPM Stato maggio 2007	OPPM Stato 23 marzo 2004	Osservazione
Art. 1 cpv. 1	Art. 10 cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 1 cpv. 2	Art. 3 cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 1 cpv. 2 lett. a	Art. 3 cpv. 1 lett. a	Modifica di natura sistematica
Art. 1 cpv. 2 lett. b, c		Nuovo
Art. 1 cpv. 2 lett. d, e	Art. 3 cpv. 1 lett. b, c	Modifica di natura sistematica
Art. 1 cpv. 2 lett. f	Art. 3 cpv. 1 lett. d	Modifica materiale
Art. 1 cpv. 2 lett. g	Art. 3 cpv. 1 lett. e	Adeguamento linguistico
Art. 1 cpv. 2 lett. h	Art. 3 cpv. 1 lett. f	Modifica materiale
Art. 1 cpv. 2 lett. i	Art. 3 cpv. 1 lett. g Art. 8 cpv. 1, 3 e 5	Adeguamento linguistico
Art. 1 cpv. 2 lett. j	Art. 3 cpv. 1 lett. H	Adeguamento linguistico
Art. 1 cpv. 2 lett. k		Nuovo
Art. 1 cpv. 3		Nuovo
Art. 2 cpv. 1-3		Nuovo
Art. 3	Art. 5 cpv. a e b	Modifica materiale
Art. 4	Art. 8 cpv. 2 Art. 9 cpv. 1	Adeguamento linguistico
Art. 5	Art. 3 cpv. 2	Modifica di natura sistematica
Art. 6	Art. 10 cpv. 3	Modifica di natura sistematica
Art. 7 cpv. 1-5	Art. 10 cpv. 5-7	Modifica di natura sistematica
Art. 8 cpv. 1	Art. 10 cpv. 2	Nuovo
Art. 8 cpv. 2	Art. 10 cpv. 2	Modifica di natura sistematica
Art. 9 cpv. 1-4		Nuovo
Art. 9 cpv. 5	Art. 8 cpv. 1 e 6	Modifica materiale
Art. 9 cpv. 6		Nuovo
Art. 10		Nuovo
Art. 11		Di natura dichiarativa

Art. 12 cpv. 1 e 2	Art. 7a	Modifica materiale
Art. 13 cpv. 1-4	Art. 1 cpv. 1-4	Modifica di natura sistematica
Art. 14		Di natura dichiarativa
Art. 15	Art. 7b cpv. 1 e 6 Art. 7c cpv. 5	Modifica di natura sistematica
Art. 16 cpv. 1	Art. 10 cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 16 cpv. 2	Art. 8 cpv. 7	Adeguamento linguistico
Art. 17 cpv. 1- 4		Nuovo
Art. 18 cpv. 1- 2		Nuovo
Art. 18 cpv. 3	Art. 8 cpv. 1	Modifica materiale
Art. 19 cpv. 1 e 2	Art. 7b cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 19 cpv. 3	Art. 7c cpv. 2	Modifica di natura sistematica
Art. 19 cpv. 4	Art. 7c cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 20 cpv. 1, 3-5	Art. 7b cpv. 2-5	Modifica di natura sistematica
Art. 20 cpv. 2	Art. 7c cpv. 4	Modifica di natura sistematica
Art. 20 cpv. 6	Art. 7	Adeguamento linguistico
Art. 21	Art. 6 cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 22 cpv. 1 e 2	Art. 6 cpv. 2 e 3	Modifica di natura sistematica
Art. 23 cpv. 1-3		Nuovo
Art. 24 cpv. 1 e 2		Nuovo
Art. 25 cpv. 1	Art. 9a	Modifica di natura sistematica
Art. 25 cpv. 2	Art. 11a	Modifica di natura sistematica
Art. 25 cpv. 3		Nuovo
Art. 26	Art. 11 cpv. 5	Adeguamento linguistico
Art. 27 cpv. 1-3	Art. 11 cpv. 3 e 4	Adeguamento linguistico
Art. 28 cpv. 1	Art. 11 cpv. 1	Modifica di natura sistematica
Art. 28 cpv. 2 lett. a	Art. 11 cpv. 2 lett. a	Modifica materiale
Art. 28 cpv. 2 lett. b	Art. 11 cpv. 2 lett. c	Modifica di natura sistematica
Art. 28 cpv. 2 lett. c		Nuovo
Art. 29 cpv. 1 e 2	Art. 11b cpv. 1 e 2	Modifica di natura sistematica
Art. 29 cpv. 3		Nuovo
Art. 30 cpv. 1-3	Art. 2 cpv. 1-3	Modifica di natura sistematica
Art. 31	Art. 12	Modifica di natura sistematica
Art. 32 cpv. 1 e 2	Art. 13 cpv. 1	Nuovo
Art. 33 cpv. 1-3	Art. 14 cpv. 1-3	Modifica di natura sistematica
Art. 34		Nuovo
Art. 35 cpv. 1-3		Nuovo
Art. 36		Nuovo
	Art. 1 cpv. 5	Abrogato
	Art. 4 cpv. 1-4	Abrogato
	Art. 5 lett. c, d, e	Abrogato
	Art. 7c cpv. 3	Abrogato
	Art. 8 cpv. 6	Abrogato
	Art. 11 cpv. 2 lett. b	Abrogato
	Art. 13 cpv. 2	Abrogato
	Art. 15	Abrogato
	Art. 16a cpv. 1-3	Abrogato
	Art. 17	Abrogato

2. Commento

Art. 1 cpv. 1

Adeguamento all'articolo 61 CP (istituzioni per giovani adulti).

Art. 1 cpv. 2 lett. b

Il numero minimo di sette posti va inteso come delimitazione rispetto ad esempio alle famiglie che si occupano di pedagogia curativa. Tale numero va anche considerato nell'ottica di una dimensione minima ragionevole dal punto di vista economico per gli istituti d'educazione.

Art. 1 cpv. 2 lett. c

Siffatto requisito è direttamente in relazione con l'articolo 1 capoverso 2 lettera b.

Un istituto di piccole dimensioni con sette posti deve conseguentemente poter comprovare un'occupazione minima pari al 75 per cento. Tale requisito è ragionevole dal punto di vista economico e amministrativo.

Art. 1 cpv. 2 lett. f

Il grado di qualifica dei collaboratori che esplicano un'attività pedagogica è decisivo in relazione con i risultati conseguiti dall'aiuto alla gioventù stazionario. Il sistema del sovvenzionamento dei costi salariali delle persone con una formazione riconosciuta in vigore sinora ha condotto a un'elevata quota di personale qualificato negli istituti d'educazione. Mediamente gli istituti riconosciuti dall'UFG dispongono di una quota di personale qualificato pari nel complesso all'89 per cento. Con il modello dei sussidi forfetari si abbandona il sistema degli incentivi rappresentato dal sovvenzionamento diretto dei costi salariali del personale qualificato. Al fine di prevenire una riduzione dei collaboratori qualificati nonché di continuare a promuovere e garantire la qualità delle prestazioni, l'attuale quota pari a due terzi è ora portata a tre quarti. Attualmente soltanto 10 istituti hanno una quota inferiore al 75 per cento di personale qualificato.

Art. 1 cpv. 2 lett. h

La posizione della persona responsabile della direzione dell'istituto riveste un aspetto centrale nell'aiuto alla gioventù stazionario. Essa dirige tra l'altro i processi di sviluppo interni nell'ambito pedagogico e in quello operativo. Per gestire i conflitti e affrontare situazioni difficili per quanto concerne la presa di decisione la direzione dell'istituto deve soddisfare requisiti elevati. Conseguentemente la formazione della persona responsabile della direzione dell'istituto è particolarmente importante. Detta persona deve dunque disporre di una formazione riconosciuta.

Art. 1 cpv. 2 lett. i

Nell'ambito della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) l'assicurazione per l'invalidità (AI) non verserà più sussidi d'esercizio. I giorni di permanenza di persone, per quali l'AI versa de sussidi al soggiorno, continueranno a non essere riconosciuti.

Art. 1 cpv. 3

Nell'ambito della NPC il Cantone è ora l'unico ad assumersi la responsabilità finanziaria per le scuole speciali sinora sovvenzionate dall'UFAS. Non sono più previsti sussidi federali in tale ambito e per questo motivo vi sono esclusi.

Art. 2 cpv. 1-3

Nell'ambito della NPC l'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPPM è stato completato per quanto concerne la prova della necessità. Una pianificazione cantonale o intercantonale è indispensabile. Il Consiglio federale fissa le esigenze in materia di prova della necessità dell'istituto. Al fine di raggiungere degli standard qualitativi sufficienti dei dati raccolti e delle statistiche, è indispensabile che l'Ufficio federale di statistica (UST) continui a tenere le statistiche necessarie e possa rendere accessibili i dati registrati alle cerchie interessate. La statistica criminale di polizia (SCP), la statistica delle condanne penali (SUS), la statistica delle condanne penali dei minori (JUSUS), la statistica sulla privazione della libertà (FES), l'elenco degli stabilimenti nonché la statistica riguardante le misure di reinserimento vanno tenute almeno nella stessa misura che finora. I Cantoni sono tenuti a rilevare i dati di base necessari alle suddette statistiche e a fornirli all'UST.

Art. 3

Nell'ordinanza, a ragione del modello dei sussidi forfetari, ora vengono definite soltanto le formazioni di quei collaboratori che entrano in linea di conto per la quota dei tre quarti. Ne fanno esclusivamente parte persone che esplicano un'attività pedagogica.

Art. 4

Il limite d'età verso l'alto è sancito sia dall'articolo 19 capoverso 2 DPMin sia dall'articolo 61 capoverso 4 CP.

Art. 8 cpv. 1

L'accordo di prestazione non subisce adeguamenti durante l'anno civile. Nuove offerte vengono inserite in detto accordo e finanziate soltanto a partire dall'anno seguente il riconoscimento.

Art. 9 cpv. 1

Nell'ambito della NPC è stata istituita la possibilità di versare importi a titolo forfetario.

cpv. 3

La media dei costi del personale è stata calcolata in base a una campionatura consistente di 1°480 collaboratori sovvenzionabili (direttori d'istituto, educatori, educatori in via di formazione, responsabili della formazione professionale). Dei costi del personale fanno parte la retribuzione, le prestazioni sociali e i contributi del datore di lavoro. Nel caso di un posto a tempo pieno i costi del personale ammontano mediamente a 106°000 franchi. Considerando anche la quota dell'89 per cento di personale qualificato che esplica un'attività pedagogica, media indicata da tutte le istituzioni, ne risulta un importo medio di 94°340 franchi per il calcolo dei sussidi d'esercizio.

cpv. 4

La ripartizione dell'effettivo di personale riconosciuto sulle pertinenti offerte ha luogo in base ai dati particolareggiati di cui dispone l'UFG ed è in stretta connessione con i requisiti richiesti dalla legge, dall'ordinanza e dalle direttive sui sussidi.

Art. 9 cpv. 5

Affinché il calcolo e il versamento dei sussidi d'esercizio effettivi possano essere effettuati in novembre, è stato fissato un termine di riferimento per il calcolo dei giorni di permanenza riconosciuti. In considerazione del modello dei sussidi forfetari, i giorni di permanenza vengono ora fissati e computati all'interno di fasce percentuali.

Art. 9 cpv. 6

Ora, nel caso in cui il criterio per il riconoscimento non sia soddisfatto, non viene soltanto fissato un termine per raggiungere nuovamente la quota richiesta, bensì anche introdotto un sistema di malus che si ripercuote sull'importo dei sussidi d'esercizio.

Art. 12 cpv. 1

Secondo l'articolo 4 capoverso 2 LPPM i sussidi ai costi di costruzioni, di ampliamento e di trasformazione sono versati sotto forma di importi forfetari; in tale contesto occorre pure tenere conto delle dimensioni e del tipo d'istituto. Il Consiglio federale fissa i principi di calcolo. Grazie a questa norma di delega il Consiglio federale può disciplinare l'ampliamento del sistema dei sussidi forfetari per singolo posto anche agli istituti d'educazione. I principi alla base del sistema nonché le definizioni dei termini saranno regolati nella LPPM, mentre i dettagli tecnici concernenti la formula di calcolo e i sussidi forfetari concreti nell'ordinanza del DFGP. Questa suddivisione permette di adeguare i sussidi forfetari con una procedura semplice nel caso in cui ciò si rendesse necessario in seguito al riesame periodico.

Art. 17 cpv. 1- 4

La procedura è stata adeguata a quella dei sussidi forfetari per singolo posto già esistente per gli stabilimenti per adulti.

Art. 23 cpv. 1-2

Per valutare sistematicamente i progetti sperimentali nell'ambito del reinserimento e della diminuzione della recidiva occorre di regola procedere a studi riguardanti la recidiva. Per scopi di studio l'Ufficio federale di statistica deve essere messo nelle condizioni di mettere a disposizione di analisti e ricercatori anche i dati facenti parte del livello di sicurezza più elevato.

cpv. 3

Progetti sperimentali possono essere autorizzati e sovvenzionati per una durata massima di 5 anni. Scaduto questo termine sono i richiedenti medesimi a doversi assumere i costi delle catamnesi.

Art. 24 cpv. 1 e 2

Conformemente al nuovo articolo 377 capoverso 5 CP i Cantoni sono espressamente tenuti a promuovere la formazione e il perfezionamento professionali del personale preposto all'esecuzione delle pene. Secondo la NPC l'esecuzione delle pene e delle misure è un compito congiunto e dunque nell'articolo 10a LPPM è previsto un sostegno finanziario del Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari da parte della Confederazione sotto forma di un sussidio diretto.

Mediante il versamento di sussidi la Confederazione deve segnatamente poter sostenere le spese per la formazione, ossia per i corsi di base e di perfezionamento, nonché per l'aggiornamento del personale preposto all'esecuzione delle pene. Il tenore dei corsi deve ispirarsi alle norme legali e agli obblighi internazionali, ad esempio alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e alle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia di privazione della libertà.

Art. 28 cpv. 2 lett. a

In futuro sarà possibile, per motivi inerenti al trattamento e all'elaborazione del preventivo, presentare nuove domande di riconoscimento di istituti d'educazione nonché di ampliamento dell'offerta di istituti già esistenti soltanto una volta all'anno ed entro un determinato termine.

Art. 32 cpv. 1 e 2

Gli importi forfetari verranno versati ai Cantoni in due rate. In tal modo sarà come sinora possibile versare acconti in particolare agli istituti privati.

Art. 35 cpv. 1

Per il raggiungimento della nuova quota, secondo cui almeno tre quarti del personale che esplica un'attività pedagogica deve disporre di una formazione riconosciuta, occorre prevedere un termine transitorio adeguato visto che i cambiamenti a livello del personale non possono venir attuati dagli istituti entro un lasso di tempo troppo breve.

Art. 35 cpv. 2

Per poter coordinare la presentazione degli accordi di prestazione con il ritmo quadriennale del riesame degli istituti di un Cantone, occorre concluderli per la prima volta con una durata da uno a cinque anni.